



COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova

Deliberazione n. 012/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL GIORNO 19/03/2018

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat.). Ed istituzione del registro comunale dei testamenti biologici – dichiarazioni anticipate di trattamento (dat).

In prosecuzione di seduta alla presenza dei consiglieri

	Presenti	Assenti
Faustino Mauro Fantoni	X	
Medica Luca	X	
D'Onofrio Ada	X	
Ricci Susanna	X	
Alberti Silvano	X	
Carcangiu Stefano	X	
Totale	6	0

In continuazione di seduta

Punto 8 all'ordine del giorno :

“Approvazione regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat). Ed istituzione del registro comunale dei testamenti biologici – dichiarazioni anticipate di trattamento (dat)“

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata provvede ad illustrarne il contenuto con il supporto tecnico dell'ufficiale di anagrafe, proposta che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" sì da farne parte integrante e sostanziale;

TERMINATA la relazione e il breve dibattito e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la discussione ed invita ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

VISTO l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili delle U.O. interessate che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione portante n° 8 all'o.d.g. che si allega sotto la lettera "A" per far parte integrante del presente verbale;

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Oggetto: approvazione regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat). Ed istituzione del registro comunale dei testamenti biologici – dichiarazioni anticipate di trattamento (dat).

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art.4 della Legge n.219/2017 “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”;

Atteso che:

- l'articolo 32 della Costituzione afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 28/3/2001, n. 145 dispone che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;

Preso atto che il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che “il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato [...]”; all'art. 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.” Inoltre all'art. 38 si afferma che “il medico deve attenersi [...] alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi [...]. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

Valutato, altresì, che il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche bio-giuridica, sulle dichiarazioni anticipate [...] che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina [...]”. Inoltre il CNB specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà;

Tenuto conto che il Garante per la Protezione dei dati personali ha fatto rilevare ad altri Enti la fattibilità, allo stato del quadro normativo vigente, della soluzione di realizzare il registro in questione, facendovi confluire soltanto le dichiarazioni dei residenti in ordine all'avvenuta redazione del testamento biologico e al luogo di conservazione; la facoltà riconosciuta viene fatta ricadere dall'Autorità, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, connesse al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 19, comma 2 e 19, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 197, art. 47 del D.P.R. 445/2000) sempre che venga fornita un'idonea informativa agli interessati e vengano adottate misure adeguate per la custodia e sicurezza dei dati (artt.13,31,33,35 dello stesso Codice);

Ritenuto di far proprie, in base al principio di analogia, le disposizioni che l'Autorità ha fornito ad altri Enti per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza trattamento dei dati personali;

Visto il parere reso dai Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute in data 19/11/2010 sull'istituzione dei registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà da parte dei Comuni e le considerazioni espresse in merito con nota ANCI del 23/11/2010;

Tenuto conto che da un esame dei pareri interministeriali e dell'ANCI si rileva che, se sussistono dubbi sulla possibilità per i Comuni di raccogliere dichiarazioni anticipate di volontà, è da considerarsi invece legittima la raccolta di attestazioni da parte di cittadini di avere redatto tali dichiarazioni e di averle depositate presso altri soggetti (notaio, fiduciario, altro), al fine di dare certezza della data di presentazione e della fonte di provenienza;

Richiamato l'art.3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con cui è disposto che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.1/2018 in data 08/02/2018;

Vista la Legge 22/12/2017, n.219 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", in vigore dal 31/1/2018;

Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento che disciplini le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, meglio specificate nella citata Legge n.219/2017;

Visto il regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat). Ed istituzione del registro comunale dei testamenti biologici – dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) composto di n. 8 articoli, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;


Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile;

PROPONE

1. **Di approvare** il regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat). Il cui testo composto di n. 8 articoli è allegato alla presente deliberazione, e ne' costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
2. **Di istituire**, per le motivazioni indicate in premessa, il Registro comunale dei testamenti biologici - Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
3. **di dichiarare** immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il Sindaco

(Faustino Mauro Fantoni)





COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO
(DAT)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 012 del 19/03/2018

ART. 1 – Registro dei testamenti biologici. Finalità.

Il Comune di Montoggio nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata anche denominato registro dei testamenti biologici

Nel testamento biologico la persona può descrivere le sue volontà per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la tumulazione/inumazione o la cremazione del proprio corpo.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- **Testamento Biologico o dichiarazione anticipata di trattamento o DAT:** la dichiarazione, resa prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” secondo cui: “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”
- **Disponente:** colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
- **Fiduciario:** la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- **Fiduciario supplente:** la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti, qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni. E' facoltà del disponente nominare o meno il fiduciario supplente;
- **Dichiarazione:** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive una DAT dà atto di averla compilata e depositata;
- **Registro DAT:** il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante.
- **Funzionario accettante:** il Funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro. Il Funzionario rilascerà al dichiarante ricevuta relativa alla presentazione della dichiarazione. Il Funzionario non conosce il contenuto della dichiarazione, che resta atto strettamente personale e non risponde dei contenuti del suddetto.

ART. 3 – Soggetti interessati

Sono considerati soggetti disponenti, tutti i soggetti residenti nel Comune di Montoggio che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano redatto, nei modi di legge, un documento contenente la propria disposizione anticipata relativa ai trattamenti sanitari (DAT).

ART. 4 – Testamento biologico – Disposizione anticipata di trattamento

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.

Nel caso in cui il dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al registro attraverso la personale presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Il Comune di Montoggio non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il disponente dà atto di avere depositato le proprie DAT, che saranno chiuse in apposito plico e sigillate da conservare in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.

L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati

Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Montoggio all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro, ma non permette più l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione. La dichiarazione deve essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal dichiarante.

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, i dati relativi

al luogo di deposito l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che permetta, senza dover consultare la DAT l'individuazione del depositante e del fiduciario.

L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.;ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento biologico nel relativo Registro

Per consegnare personalmente la dichiarazione, la persona interessata deve prendere un appuntamento anche telefonico con l'ufficiale dello stato civile.

ART. 7 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro

Il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel Registro, il disponente, se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento s'intende sin d'ora integrato con disposizioni derivanti dall'istituzione del registro elettronico nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat)

Oggetto: approvazione regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat). Ed istituzione del registro comunale dei testamenti biologici – dichiarazioni anticipate di trattamento (dat).

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. 18.08.2000 N. 267

In ordine alla proposta di deliberazione segnata all'oggetto

PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 – I° comma del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.


Montoggio, li 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Guerrera




Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Faustino Mauro Fantoni)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27/03/18 e vi rimarrà fino al 11/04/18 consecutivamente.

Dalla Residenza Comunale, il 27/3/18

Il Responsabile del Servizio
(Sandro Morando)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____, è divenuta esecutiva non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

Il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)

